

Fondo Complementare di Previdenza EFG SA

Regolamento elettorale

**PER LA NOMINA DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI E DEI
RAPPRESENTANTI IN CONSIGLIO DEGLI ASSICURATI ATTIVI**

Valido dal 26 luglio 2017

INDICE

1	COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI	3
2	NOMINA DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI	3
3	DURATA DEL MANDATO	4
4	NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ASSICURATI ATTIVI IN SENO AL CONSIGLIO DI FONDAZIONE.....	5
5	ENTRATA IN VIGORE	6

In applicazione dell'articolo 4.1 del Regolamento Organizzativo del Fondo complementare di Previdenza EFG SA ("Fondo"), è convenuto il seguente regolamento:

1 COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

- 1.1 L'Assemblea dei delegati si compone di rappresentanti della totalità degli assicurati, siano essi **assicurati attivi** (collaboratori con uno stipendio fisso superiore al massimo assicurato nella Fondazione di Previdenza di EFG SA e quindi assicurati nel Fondo per la parte di stipendio eccedente questo importo) o **beneficiari di rendita diretti** (esclusi quindi i beneficiari di rendita indiretti quali ad esempio i beneficiari di rendita vedovile, i figli di pensionati, ecc).
- 1.2 Le modalità di nomina dei rappresentanti dell'Assemblea dei delegati vengono definite dal Consiglio di Fondazione secondo i seguenti criteri:
 - 1.2.1 Assicurati attivi
 - 1 rappresentante ogni 50 assicurati attivi
 - 1.2.2 Beneficiari di rendita
 - 1 rappresentante ogni 50 beneficiari di rendita.
- 1.3 **Compiti, competenze e modalità delle sedute dell'Assemblea dei Delegati sono definite nel regolamento organizzativo. In particolare, essa assume i seguenti compiti generali (elenco non esaustivo):**
 - a. esame del bilancio annuale e della relazione d'esercizio;
 - b. esame dei rapporti dell'organo di controllo;
 - c. nomina dei rappresentanti degli assicurati attivi nel Consiglio;
 - d. trattazione di affari pendenti generali.

2 NOMINA DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

2.1 Ufficio elettorale

- 2.1.1 L'organizzazione e la supervisione delle nomine è curata da un ufficio elettorale composto da 3 membri, includendo:
 - un membro del Consiglio rappresentante il datore di lavoro designato dal datore di lavoro;
 - un rappresentante della direzione delle Risorse Umane EFG;
 - un rappresentante della Commissione del Personale EFG.

2.2 Rappresentanti degli assicurati attivi

- 2.2.1 Hanno diritto di voto e di eleggibilità tutti gli assicurati attivi dipendenti della Fondatrice e degli altri datori di lavoro affiliati assoggettati al Fondo.
- 2.2.2 L'ufficio elettorale, mediante comunicazione elettronica a tutto il personale, annuncia la data della votazione generale con almeno tre settimane di anticipo. Esso precisa i termini e le modalità per la presentazione delle candidature ed allestisce la lista dei votanti.

- 2.2.3 Le proposte di candidatura devono essere presentate dal candidato o da un suo proponente per iscritto tramite posta o e-mail all'indirizzo dell'Ufficio elettorale almeno 10 giorni lavorativi prima dell'elezione (fa stato la data del timbro postale o di ricezione della mail).
- 2.2.4 Le candidature valide ai sensi del punto 2.2.1 sono comunicate ai candidati via e-mail almeno 7 giorni lavorativi prima della votazione generale. Chi intende rifiutare la candidatura, deve comunicarlo via e-mail all'Ufficio elettorale entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione.
- 2.2.5 L'elezione avviene attraverso votazione elettronica sul portale aziendale e rimane segreta. Su espressa richiesta scritta comprovante la non accessibilità al portale giunta all'ufficio elettorale con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data della votazione viene concessa la possibilità di voto per corrispondenza. Per questi casi sono ritenute valide tutte le cartoline elettorali giunte all'ufficio elettorale con data del timbro postale precedente o identica alla data termine indicata sul materiale di voto.
- 2.2.6 La nomina è tacita se il numero dei candidati soddisfa i criteri del punto 1.2 e corrisponde a quello degli eleggenti.
- 2.2.7 Sono eletti i candidati che ricevono il maggior numero di preferenze, sulla base dei criteri di modalità di nomina elencati al punto 1.2. In caso di parità, l'ufficio elettorale al completo procede all'estrazione.

2.3 Rappresentanti dei beneficiari di rendita

- 2.3.1 Hanno diritto di voto e di eleggibilità tutti i beneficiari di rendita diretti.
- 2.3.2 L'ufficio elettorale annuncia la data della votazione generale con almeno tre settimane di anticipo mediante comunicazione scritta a tutti i beneficiari di rendita diretti all'ultimo indirizzo conosciuto. Esso precisa i termini e le modalità per la presentazione delle candidature ed allestisce la lista dei votanti.
- 2.3.3 Le proposte di candidatura devono essere presentate dal candidato o da un suo proponente per iscritto tramite posta all'indirizzo dell'Ufficio elettorale almeno 10 giorni lavorativi prima dell'elezione (fa stato la data del timbro postale).
- 2.3.4 Le candidature valide ai sensi del punto 2.3.1 sono comunicate ai candidati via posta A almeno 7 giorni lavorativi prima della votazione generale (fa stato la data del timbro postale). Chi intende rifiutare la candidatura, deve comunicarlo per iscritto all'Ufficio elettorale entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione (fa stato la data del timbro postale).
- 2.3.5 L'elezione avviene attraverso voto per corrispondenza all'indirizzo dell'ufficio elettorale e rimane segreta. Sono ritenute valide tutte le cartoline elettorali giunte all'ufficio elettorale con data del timbro postale precedente o identica alla data termine indicata sul materiale di voto. La nomina è tacita se il numero dei candidati soddisfa i criteri del punto 1.2 e corrisponde a quello degli eleggenti.
- 2.3.6 Sono eletti i candidati che ricevono il maggior numero di preferenze, sulla base dei criteri di modalità di nomina elencati al punto 1.2. In caso di parità, l'ufficio elettorale al completo procede all'estrazione.

3 DURATA DEL MANDATO

- 3.1 I membri dell'Assemblea dei delegati restano in carica per 4 anni e sono rieleggibili.

- 3.2 Il mandato termina alla scadenza, con lo scioglimento del rapporto di lavoro o per decesso. Dimissioni dalla carica sono possibili tramite rinuncia espressa. In tali casi il primo subentrante scaturito dalle ultime elezioni effettuate assume la carica per la rimanente durata del mandato.

4 NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ASSICURATI ATTIVI IN SENO AL CONSIGLIO DI FONDAZIONE

- 4.1 L'Assemblea dei delegati elegge i propri rappresentanti degli assicurati attivi (2 membri in base all'articolo 3.1 del Regolamento Organizzativo).
- 4.2 **Hanno diritto di voto tutti i membri dell'Assemblea dei delegati e di eleggibilità tutti gli assicurati attivi. I beneficiari di rendita non possono essere designati quali rappresentanti degli assicurati attivi in seno all'organo supremo.**
- 4.3 In conformità alle disposizioni dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2) i membri del Consiglio non possono esercitare la funzione di Ufficio di revisione o di Perito in materia di previdenza professionale e non possono essere incaricati della gestione o dell'amministrazione del patrimonio.
- 4.4 Procedura di nomina dei rappresentanti degli assicurati attivi in seno al Consiglio di Fondazione:
- 4.4.1 L'organizzazione e la supervisione delle nomine è curata da un ufficio elettorale composto da 3 membri, includendo:
- un membro del Consiglio rappresentante il datore di lavoro
 - un rappresentante della direzione delle Risorse Umane
 - un rappresentante della Commissione del Personale.
- 4.4.2 L'ufficio elettorale, mediante convocazione scritta via e-mail o cartacea annuncia la data della votazione con almeno tre settimane di anticipo e invita tutti i rappresentanti dell'Assemblea dei Delegati a un'assemblea generale (ordinaria o straordinaria) con trattanda la scelta del Consiglio.
- 4.4.3 Le proposte di nomina devono essere presentate da un Delegato via e-mail o via posta all'Ufficio elettorale almeno 10 giorni lavorativi prima dell'elezione (fa stato la data del timbro postale o di ricezione della mail).
- 4.4.4 Le candidature valide ai sensi dell'art. 4.2 sono comunicate via e-mail o via posta almeno 7 giorni lavorativi prima della votazione generale (fa stato la data del timbro postale o di ricezione della mail). Chi intende rifiutare la candidatura, deve comunicarlo via e-mail all'Ufficio elettorale entro 3 giorni dalla comunicazione (fa stato la data del timbro postale o di ricezione della mail).
- 4.4.5 L'elezione avviene per scrutinio segreto durante l'assemblea generale. I delegati che non possono parteciparvi, ma desiderano esprimere il proprio voto, inoltrano richiesta scritta all'ufficio elettorale che deve giungere almeno 10 giorni lavorativi prima dell'Assemblea. In questo caso il materiale di voto sarà inviato per posta e la scheda di elezione dovrà arrivare all'ufficio elettorale almeno 1 giorno prima dell'assemblea (fa stato il timbro postale).
- 4.4.6 Sono eletti i candidati che ricevono il maggior numero di preferenze. Il conteggio dei voti avverrà durante l'assemblea stessa da parte dell'ufficio elettorale. In caso di parità, sempre durante l'Assemblea, l'ufficio elettorale al completo procederà all'estrazione.

5 ENTRATA IN VIGORE

- 5.1 Il presente regolamento entra in vigore a tutti gli effetti il 26 luglio 2017 e abroga e rimpiazza tutti i precedenti regolamenti e le precedenti disposizioni.
- 5.2 Il presente regolamento è consultabile su Intranet. Per eventuali dubbi d'interpretazione, il testo ufficiale di riferimento è quello redatto in lingua italiana.

Approvato dal Consiglio di Fondazione

Lugano, il 26 luglio 2017

FONDO COMPLEMENTARE
DI PREVIDENZA EFG SA



Thierry Cerclé



Michele Casartelli